

ARTICOLO II.

Collo stesso giorno cesserano di aver luogo il Dazio *Testamenti*, del *Quintello*, ossia delle *Eredità*, il Dazio *Instrumenti*, il Dazio *Stride*, la Tassa della *Messetteria*, ed ogni altro Dazio, e Tassa avente la natura del Registro.

ARTICOLO III.

L'impiegato, che attualmente trovasi in ciascun Capo-Luogo di Provincia preposto alla esazione dei predetti Dazj, esigerà i diritti, e prenderà il titolo di *Conservatore del Registro*. Dove non esistesse tale Impiegato, il Magistrato Civile della Provincia fra ventiquattro ore dalla Comunicazione del presente Decreto nominerà il *Conservatore del Registro*.

ARTICOLO IV.

Fra giorni tre successivi ogni Magistrato Civile dovrà aver formata la Nota delle Comuni della propria Provincia, dove crederà utile che venga stabilito un *Ufficiale del Registro*, e dovrà pure aver nominato l'*Ufficiale* medesimo in ciascuna di esse Comuni.

La Scelta di dette Comuni sarà determinata colle, regole seguenti.